

Codice DB1119

D.D. 23 settembre 2014, n. 806

**D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19. - Rilascio autorizzazione.**

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 e s.m.i., concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione");

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 31-4009 recante "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 244 del 02 aprile 2014, recante "D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Art. 19, comma 1, lettera g). Disposizioni.";

Vista la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa che applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., del 10 settembre 2014 prot. 15114/DB11.19, presentata dalla Ditta New Pack S.r.l., P. IVA 09796260017, per il centro aziendale sito in Settimo Torinese (TO) – Strada Cebrosa, 66;

Vista la nota del 21 luglio 2014 del FITOK, Soggetto Gestore del Marchio IPPC/FAO e titolare del Marchio FITOK stesso, nella quale si attesta che la New Pack S.r.l. è stata sottoposta a visita di omologa con esito di conformità;

Vista la documentazione richiesta ed esibita e conservata agli atti del Settore;

Visti gli esiti dei controlli documentali effettuati dal Settore Fitosanitario;

Valutata la documentazione e gli atti;

tutto ciò premesso;

#### IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i;

Visto l'articolo 17 della L.R. 23/08;

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

*determina*

di autorizzare, per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., la Ditta New Pack S.r.l., P. IVA 09796260017, per il centro aziendale sito in Settimo Torinese (TO) – Strada Cebrosa, 66, all'esercizio dell'attività di impresa che applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 33/2013

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Settore  
Giacomo Michelatti